

Avvocato Commercialista **Eugenio** Testoni
Avvocato **Stefano** Legnani
Dottore Commercialista **Alessandro** Bondesan
Dottore Commercialista **Giovanni** Peluso
Avvocato **Carlo** Testoni

Via Giovio 16
22100 **Como**
Tel. +39 031 262257
Fax +39 031 270274
info@studiotestoni.it
www.studiotestoni.it

09.2022

Maggio

Fatturazione elettronica obbligatoria per i forfetari dal 1° luglio 2022

Sommario

1. PREMESSA	2
2. OBBLIGO FATTURAZIONE ELETTRONICA PER I CD. “SOGGETTI MINORI/IN FRANCHIGIA”	2
3. FATTURAZIONE ELETTRONICA: TERMINI DI PRESENTAZIONE E PROFILI SANZIONATORI	3
4. SERVIZI DI FATTURAZIONE ELETTRONICA OFFERTI DALLO STUDIO	4

1. PREMESSA

Come anticipato nella nostra Circolare n. 2/2022, con la decisione n. 2021/2251/UE del 13 dicembre 2021 il Consiglio dell'Unione Europea ha concesso all'Italia la proroga dell'obbligo di utilizzo della fattura elettronica fino al 31 dicembre 2024. Con la stessa decisione il legislatore comunitario, modificando gli artt. 1 e 2 della precedente esecuzione comunitaria n. 593/2018, ha autorizzato il nostro Paese a estendere l'obbligo di utilizzo della fattura elettronica anche agli operatori che si avvalgono del regime di franchigia (ovvero di vantaggio, che in Italia sono i forfetari nonché i minimi).

È stato di conseguenza previsto — salvo proroga ad ora non presumibile — l'obbligo dell'utilizzo della fatturazione elettronica anche per tali soggetti a partire dalle operazioni effettuate dal 1° luglio 2022.

2. OBBLIGO FATTURAZIONE ELETTRONICA PER I CD. “SOGGETTI MINORI / IN FRANCHIGIA”

Soggetti	<p>A seguito del D.L. 30 aprile 2022, n. 36 (cd. Decreto “PNRR-2”), dal 1° luglio 2022 vi sarà l'obbligo di fatturazione elettronica anche per i seguenti soggetti:</p> <ul style="list-style-type: none">— Rientranti nel cd. “regime di vantaggio” di cui all'art. 27, commi 1 e 2, del D.L. 6 luglio 2011, n.98 o nel regime forfetario di cui all'art. 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;— Che hanno esercitato l'opzione di cui agli artt. 1 e 2 della legge 16 dicembre 1991, n. 398 (Associazioni Sportive Dilettantistiche).
Limiti	<p>L'obbligo di fatturazione elettronica dal 1° luglio 2022 scatterà automaticamente per minimi e forfetari qualora l'ammontare dei ricavi/compensi dell'anno precedente (per il 2022 andrà preso a riferimento l'anno 2021), ragguagliati ad anno, siano superiori a euro 25.000 (obbligo solo posticipato, al 1° gennaio 2024, se inferiori).</p> <p>Per le associazioni sportive dilettantistiche di cui sopra l'obbligo scatterà dall'esercizio successivo a quello nel quale sono stati conseguiti proventi di attività commerciali per un importo non superiore a euro 65.000.</p>
Attenzione	<ul style="list-style-type: none">— Il predetto obbligo di fatturazione elettronica per i soggetti e alle condizioni sopra menzionate introduce anche i seguenti obblighi:<ol style="list-style-type: none">a. Ricezione in formato elettronico delle fatture passive emesse dai propri fornitori;b. Conservazione elettronica delle fatture;c. Assolvimento elettronico dell'imposta di bollo.— Per le operazioni per le quali vi è l'obbligo di invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria, per il 2019, 2020, 2021 e 2022 (come da ultimo previsto a opera del D.L. 21 ottobre 2021, n. 146), vi è il divieto di emettere fattura in formato elettronico.— Con l'introduzione dell'obbligo di fatturazione elettronica per i soggetti cd. “di vantaggio” dal 1° luglio 2022 e con le modifiche apportate al comma 3-bis dell'art. 1 del D.lgs. n. 127/2015 diviene obbligatoria anche la gestione elettronica delle fatture emesse ovvero ricevute (soggette a reverse charge/autofattura) nei rapporti con l'estero.— A seguito dell'adozione della fattura elettronica non sarà più necessario applicare manuale la cd. “marca da bollo” da euro 2,00 sulla fattura cartacea per importi superiori a euro 77,47, bensì l'imposta di bollo sarà assolta elettronicamente, tramite F24, con cadenza trimestrale.

3. FATTURAZIONE ELETTRONICA: TERMINI DI PRESENTAZIONE E PROFILI SANZIONATORI

Termini di presentazione della fattura elettronica emessa	<p>In linea generale, la fattura elettronica, anche per i soggetti cd. “di vantaggio”, dal 1° luglio 2022, andrà trasmessa:</p> <ul style="list-style-type: none">— Entro 12 giorni dall’effettuazione dell’operazione, ai sensi dell’art. 6 del D.P.R. 633/1972;— Entro il giorno 15 del mese successivo, nel caso di fattura differita. <p>Per il terzo trimestre 2022, per i soggetti minori, è stato previsto, comunque, un termine più ampio, senza applicazione di sanzioni, qualora la fattura sia trasmessa entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.</p>
Codice natura	<p>Il codice natura, che i contribuenti minori dovranno utilizzare all’emissione della fattura elettronica è il seguente: “N2.2 non soggette – altri casi” indicando anche il riferimento normativo, che è “Operazione esclusa da IVA art. 1. c.54-89 L. 190/14 e successive modificazioni” (per i forfetari) o “Operazione esclusa da IVA art. 27 c.1-2. DL 98/2011” (per i minimi).</p>
Profili sanzionatori	<p>Con riferimento ai soggetti minori, tenuti dal 1° luglio 2022 all’emissione della fattura in formato elettronico, è stato stabilito che, in caso di tardiva/omessa fatturazione elettronica, sono applicabili le sanzioni di cui all’art. 6, comma 2, del D.lgs. n. 471/1997, secondo cui:</p> <p><i>“Il cedente o prestatore che viola obblighi inerenti alla documentazione e alla registrazione di operazioni non imponibili, esenti, non soggette a imposta sul valore aggiunto o soggette all’inversione contabile di cui agli articoli 17 e 74, commi settimo e ottavo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è punito con sanzione amministrativa compresa tra il cinque ed il dieci per cento dei corrispettivi non documentati o non registrati. Tuttavia, quando la violazione non rileva neppure ai fini della determinazione del reddito si applica la sanzione amministrativa da euro 250 a euro 2.000”.</i></p>

4. SERVIZI DI FATTURAZIONE ELETTRONICA OFFERTI DALLO STUDIO

Per adeguarsi ai nuovi obblighi di fatturazione (con connesse trasmissione e conservazione dei documenti elettronici), il contribuente ha tre possibilità:

- Utilizzare i servizi di Agenzia delle Entrate, con credenziali Fisconline o SPID, dal portale “Fatture&Corrispettivi”. Tali soluzioni sono gratuite, ma scarsamente personalizzabili e caratterizzate da funzionalità essenziali. **In tal caso il contribuente dovrà autonomamente predisporre, trasmettere e ricevere fatture elettroniche, inviando poi i file allo Studio.**
- Acquistare e adottare svariate soluzioni software a pagamento disponibili sul mercato, più o meno rispondenti a esigenze di personalizzazione e con funzionalità aggiuntive. **In tal caso il contribuente dovrà autonomamente predisporre, trasmettere e ricevere fatture elettroniche, inviando poi i file allo Studio.**
- In alternativa anche il nostro Studio, fin dalla prima entrata in vigore della fatturazione elettronica nel 2019, ha messo a disposizione dei propri clienti soluzioni realizzate da primaria software-house nazionale. Queste non richiedono installazione in locale, essendo accessibili direttamente dall’area riservata del nostro sito web, sono altamente

personalizzabili anche con funzionalità aggiuntive e **lo Studio provvede in autonomia alla raccolta dei file trasmessi al Sistema di Interscambio**. Per facilitare il contribuente ad adeguarsi ai nuovi obblighi normativi, per l'anno 2022 è possibile aderire ai nostri servizi di fatturazione elettronica al costo di euro 50,00 più IVA: i clienti interessati sono invitati a scrivere a cecilia@studiotestoni.it entro il 03.06.2022, anche per conoscere i prezzi previsti a decorrere dal 2023.

Siamo come sempre a disposizione per ulteriori chiarimenti.

